



MUNICIPIO GRAVESANO

MESSAGGIO MUNICIPALE NR. 24/2018 CONCERNENTE L'ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Onorevole Signor Presidente, Onorevoli Signori Consiglieri Comunali,

Ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione, per esame ed approvazione, il messaggio municipale nr. 24/2018 approvato dal Municipio con risoluzione nr. 690 del 12 novembre 2018, concernente l'adozione del nuovo Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

PREMESSA

Come noto l'8 novembre 2016 il Gran Consiglio ha accolto la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb).

Contro di essa era stato promosso un referendum, che è stato bocciato in votazione popolare il 21 maggio 2017. La maggioranza dei votanti aveva quindi deciso di approvare la modifica di legge proposta, accogliendo l'emendamento dell'art. 18 della Legge d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) che in pratica introduce su tutto il territorio cantonale la tassa sul sacco e il conseguente principio di causalità voluto a livello federale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Questa modalità di copertura dei costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani deve ora entrare in vigore in tutto il Ticino entro il 30.06.2019 (BU 2017/161).

ASPETTI GENERALI DELLA MODIFICA LEGISLATIVA

La modifica della LALPAmb (in particolare art. 16, 18 e 28) porta con sé non solo l'introduzione, in tutti i Comuni, del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti che prevede una tassa base (che copre i costi di raccolta e i costi fissi, intesi come costi amministrativi, del personale, per l'informazione, ecc.) e una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi o in base al peso (che copre i costi di smaltimento). La modifica sancisce anche l'autonomia comunale per la determinazione della tassa base, in quanto ogni Comune ha proprie peculiarità, relative al servizio offerto, che non possono essere parificate a livello cantonale.

Per quanto riguarda la fissazione della tassa sul sacco e/o sul peso l'autonomia comunale è limitata dalla forchetta che annualmente il Consiglio di Stato indicherà (ad esempio la forchetta attuabile per il 2018 è stata decisa nel novembre del 2017 con relativa pubblicazione sul FU).

Si lascia inoltre facoltà ai Comuni di prevedere dei diritti particolari per determinate categorie di utenti di ricevere, gratuitamente, un adeguato numero di sacchi.

Anche a livello contabile vi è l'introduzione dei principi della contabilità analitica e della copertura dei costi in funzione della trasparenza dei dati nei confronti della cittadinanza, al fine di garantire una verifica periodica dell'obiettivo fissato dal Regolamento ed assicurando, tramite le tariffe relative alle tasse, un grado ottimale di copertura dei costi.

COSA CAMBIERÀ CON L'INTRODUZIONE DEL NUOVO SISTEMA

Se, almeno all'inizio, per quanto riguarda modalità e frequenze di raccolta non cambierà nulla, riservandoci di rivedere la situazione una volta che il regolamento sarà in funzione (verifica diminuzione effettiva dei quantitativi RSU prodotti ed eventuali correttivi), per l'utenza il grande cambiamento sarà quello di dovere acquistare i sacchi ufficiali del Comune e usare in sostituzione degli attuali.

Questi sacchi saranno specifici per Gravesano, con un colore univoco e lo stemma, affinché li si possa distinguere da quelli in uso nei paesi confinanti. Il sacco sarà disponibile per quantità da 110, 60, 35 e 17 litri in rotoli da 10, che l'utente potrà acquistare presso dei rivenditori presenti sul territorio (è pensabile ovviamente ai negozi presenti, in cancelleria comunale, o in quei posti dove è facile che vi sia possibilità di smercio) o eventualmente tramite distributori automatici.

L'implementazione di questo sistema genererà dei costi di produzione e di vendita; si calcola che un sacco da 35 lt dovrebbe costare, indicativamente fr. 0.15 circa e che al rivenditore si debba riconoscere un contributo per ogni rotolo venduto.

Ogni anno, dopo la fissazione della forchetta minima e massima da parte del Consiglio di Stato, il Municipio emanerà e, se del caso, aggiornerà, l'apposita ordinanza per la riscossione delle tasse, che saranno fissate all'interno della forchetta prevista dal Regolamento, sulla base dei costi dell'anno precedente.

Sono quindi possibili adeguamenti annuali delle tariffe, in quanto il nuovo sistema di gestione necessita un periodo di rodaggio affinché anche la popolazione possa familiarizzare e, se del caso, razionalizzare il proprio modo di produrre e smaltire i rifiuti domestici.

DATI SUI QUANTITATIVI DI RIFIUTI PRODOTTI E SUI RELATIVI COSTI

Ci sembra utile, in particolare per capire i meccanismi e i dati presi in considerazione per stabilire le varie tasse che concernono il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, indicare almeno le cifre dei quantitativi di rifiuti RSU prodotti nel nostro Comune e il grado di copertura raggiunto con l'incasso secondo l'attuale regolamento.

I dati sono desunti dal censimento obbligatorio che la Cancelleria è chiamata a compilare ogni anno e che il Cantone verifica e poi pubblica nella pagina dell'Ufficio gestione rifiuti tramite l'Osservatorio Ambientale della Svizzera Italiana.

Anno	RSU e ingombranti (t)	Costi raccolta RSU e ingombranti	Costi smaltimento RSU e ingombranti	Costi raccolte separate	Costi manutenzione	Costi totali	Tasse incassate	Grado copertura costi
2013	379.73	37'710.00	61'852.00	72'123.00	1'037.00	172'722.00	82'628.00	48%
2014	376.19	37'771.00	63'014.00	71'036.00	5'330.00	177.151.00	90'587.00	51%
2015	381.02	37'770.00	65'094.00	71'054.00	6'403.00	180'321.00	91'370.00	51%
2016	404.48	37'854.00	66'057.00	73'095.00	6'320.00	183'326.00	88'845.00	48%
2017	410.39	54'863.00	65'377.00	75'823.00	2'926.00	198'989.00	91'513.00	46%

COMMENTI AL NUOVO REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI

Capitolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Campo di applicazione

Stabilisce l'applicabilità del Regolamento su tutto il nostro territorio giurisdizionale.

Articolo 2 - Principi della gestione dei rifiuti

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015. La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti viene raccomandata in particolar modo per motivi di costi ed efficienza.

Articolo 3 - Compiti del Comune

Sono indicati i compiti imposti al Comune in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 4 - Definizioni

Definisce le diverse tipologie di rifiuti suddividendoli nelle varie categorie, riprendendo le definizioni contenute nell'OPSR, Nell'OTRif e nell'OLTRif.

Articolo 5 - Obblighi dei detentori di rifiuti

Sono indicati i doveri di chi produce rifiuti, in particolare per il loro smaltimento (consegna al servizio apposito, separazione, ecc.). Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 4 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali si intendono legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia e erba.

Articolo 6 – Eccezioni e modalità particolari di consegna

Nell'Ordinanza d'applicazione si dovranno chiarire le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. In particolare andranno specificati i casi eccezionali, i quantitativi soglia riferiti a "significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche", la definizione di "disagi di qualsiasi natura" nonché i casi eccezionali di cui al cpv. 2.

Articolo 7 - Divieti

Lettera e): il divieto di consegna relativo alle neofite invasive ai sensi dell'allegato 2 OEDA è esteso anche al compostaggio decentralizzato (cfr. art. cpv. 3), mentre gli scarti organici di cucina possono essere compostati privatamente, salvo eccezioni, quali avanzi di cucina cotti misti, carne, pesce, formaggio, salse, minestre, ossa e gusci di molluschi (l'elenco non è esaustivo, ma comprende i principali rifiuti organici che possono presentare problematiche varie quali problemi di compostaggio e il richiamo di animali indesiderati).

Capitolo II – Organizzazione del servizio di raccolta

Articolo 8 - Raccolta dei rifiuti urbani

Nel cpv. 1 sono elencati unicamente gli elementi essenziali. Il Municipio avrà modo di precisare nell'Ordinanza altri aspetti organizzativi del servizio di raccolta. Al cpv. 4: se per motivi legati alle caratteristiche della strada d'accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare rifiuti nel luogo più idoneo o vicino al percorso dell'automezzo di raccolta o presso i centri di raccolta secondo le modalità fissate dal Municipio.

Articolo 9 - Utenti autorizzati

Stabilisce tassativamente gli utenti autorizzati ad usufruire del servizio raccolta rifiuti. L'articolo vieta inoltre lo smaltimento sul nostro territorio di rifiuti prodotti altrove; indispensabile base legale in caso di violazione per potere avviare la procedura contravvenzionale.

Articolo 10 – Sacchi ufficiali, imballaggi, contenitori e esposizione

Per imballaggi si intende essenzialmente sacchi della spazzatura. In caso di tassa causale sul volume ci si riferisce ai sacchi ufficiali autorizzati. Di principio i sacchi ufficiali devono essere disponibili in vari formati.

Articolo 11 - Rifiuti esclusi della raccolta

Viene indicato in modo dettagliato quali sono i rifiuti esclusi dalla raccolta ordinaria dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti.

Articolo 12 - Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Definisce come e da chi, generalmente da chi li produce, devono essere smaltiti i rifiuti esclusi dal servizio di raccolta.

Articolo 13 - Sospensione del servizio

In caso di eventi di forza maggiore vi sarà la possibilità di sospendere temporaneamente il servizio (tali eventi saranno definiti nell'apposita Ordinanza).

Capitolo III – Finanziamento

Il capitolo sul finanziamento è indubbiamente quello che muterà maggiormente, proprio per l'introduzione del principio di causalità.

Articolo 14 - Principio

Il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv. 3 LALPAmb. La possibilità di dedurre costi tramite accredito interno deve essere limitata esclusivamente ai costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa (es. costi relativi ai rifiuti depositati nei cestini pubblici). Il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere del 100%.

Articolo 15 - Tassa base

Il Municipio ha cercato di privilegiare il sistema più semplice da gestire amministrativamente, riducendo al minor numero possibile le categorie, come da invito dell'Autorità cantonale. Per le economie domestiche sono state delineate due categorie. L'ammontare della tassa è suddiviso in: persona singola ed economia domestica formata da due o più persone. Per le residenze secondarie e i soggiornanti, dovendo essere conforme al principio di equivalenza, sarà applicata la tassa base come per le economie domestiche (persone sole). Per le persone giuridiche sono state definite due categorie: quelle fino a 10 dipendenti e quelle a partire da 11 dipendenti.

È stato inoltre introdotto il principio che la tassa base sarà dovuta da tutte le attività economiche registrate, indipendentemente dal fatto che abbiano un'attività produttiva o meno. In questo modo saranno assoggettate alla tassa anche le ditte "bucallettere".

Articolo 16 - Tassa sul quantitativo

Il Municipio ha applicato il sistema della tassa sul quantitativo e meglio "tassa sul sacco". Le modalità di vendita dei sacchi ufficiali saranno stabilite nell'Ordinanza municipale. L'ammontare della tassa sarà fissato nell'Ordinanza, entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Articolo 17 - Agevolazioni ed esenzioni

Il Municipio ha voluto inserire delle agevolazioni per determinate categorie. Nell'Ordinanza municipale verranno stabilite le condizioni dell'eventuale agevolazione.

Articolo 18 - Altre tasse causali

Il Municipio ha ritenuto, considerato che non vi è alcun obbligo d'imposizione specifica, di non applicare delle tasse separate per questo tipo di rifiuti, considerato che rientrano nel pacchetto d'offerta forfetario praticato dall'Ecocentro Serta di Lamone, al quale i residenti/domiciliati nel Comune già fanno capo.

Articolo 19 - Esigibilità

Si rammenta che l'interesse di mora, se non stabilito diversamente, è pari al 5% (art. 73 cpv. 1 CO).

Capitolo IV – Norme finali

Articolo 20 - Attuazione e misure d'esecuzione

Questo articolo racchiude le modalità di applicazione per il Municipio del presente Regolamento con l'emanazione di specifiche Ordinanze.

Conferisce al Municipio la facoltà di vigilanza sulla gestione della raccolta rifiuti e sul decoro del territorio con la possibilità di informare, tramite campagne apposite, la popolazione sul tema.

È inoltre inserita la base legale, in caso di abusi per agire nei confronti di chi infrange il regolamento, con la possibilità, per gravi motivi, di aprire e ispezionare i rifiuti onde perseguire l'infrazione.

È pure inserita la possibilità di videosorveglianza in caso di necessità.

Articolo 21 - Rimedi giuridici

Sono inseriti gli usuali rimedi di diritto in caso di reclamo sulla tassa ricevuta e sulla possibilità di ricorso alle autorità superiori sulla decisione concernente il reclamo.

Articolo 22 - Contravvenzioni

L'articolo concerne l'ammontare massimo delle contravvenzioni al Regolamento e sui rimedi giuridici che riguardano le decisioni in materia.

Articolo 23 - Entrata in vigore e abrogazione

Fissa l'entrata in materia del Regolamento e l'abrogazione delle precedenti norme.

Per tutto quanto esposto nel presente messaggio, si invita questo Onorando Consiglio comunale a voler

risolvere

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Gravesano.
2. È abrogato il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 1. gennaio 1991.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO DI GRAVESANO



Per esame e rapporto

COMMISSIONE		
Gestione	Edilizia	Petizioni
X		X

Allegato: nuovo Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

6929 Gravesano, 12 novembre 2018